

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3489}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati STORCHI, SALVI, MARCHETTI

Presentata il 20 febbraio 1975

Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555,
sulla cittadinanza italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle riunioni del Comitato consultivo italiani all'estero e nelle conferenze regionali preparatorie della Conferenza nazionale dell'emigrazione, è stata ripetutamente espressa l'esigenza di apportare modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, « sulla cittadinanza italiana » nel senso di favorire la conservazione della cittadinanza italiana per coloro che si naturalizzano in un paese straniero.

Invero l'acquisizione della cittadinanza dello Stato di emigrazione costituisce oggi di frequente, e specie nei paesi non europei, una condizione imprescindibile per consentire all'interessato di integrarsi nella vita economica, sociale e politica, di detto Stato.

Pertanto, l'articolo 8, 1° della legge n. 555 del 1912, prevede la perdita della cittadinanza italiana per chi acquista spontaneamente una cittadinanza straniera.

Ne risulta che il cittadino emigrato all'estero, viene spesso a trovarsi di fronte ad un dilemma tra le sue esigenze di vita nel paese straniero, condizionate dall'acquisto della cittadinanza dello stesso, e il desiderio di mantenere « oltre a legami di natura sentimentale ed affettiva, legami giuridici con la patria di origine », come si è espresso il CCIE in una mozione del luglio 1973.

Il legislatore del 1912 non era stato alieno dal considerare questi fattori, ma aveva risolto il problema esclusivamente attraver-

so il meccanismo del riacquisto automatico e immediato della cittadinanza italiana perduta, qualora l'interessato ritorni in patria e vi stabilisca la propria residenza (articolo 9 della legge vigente), ricollegando così esclusivamente il vincolo della cittadinanza alla reintegrazione di colui che l'aveva perduta nell'ambito sociale italiano.

Ma tale soluzione non si è rivelata delle più idonee se coloro che si sono trasferiti all'estero hanno per la gran parte evitato, nei limiti del possibile, l'acquisizione della cittadinanza dello Stato di accogliimento proprio per non incorrere nella perdita della cittadinanza italiana. Ciò significa che il riacquisto della stessa in occasione dell'eventuale ritorno è considerato garanzia del tutto insufficiente e ciò anche perché troppe volte sottoposta ad ingiustificate procedure di attesa per difficoltà di documentazione o per divergenze nella interpretazione della norma.

Comunque sta il fatto che un imponente numero di italiani emigrati, anche da molti anni e da generazioni, ha conservato la cittadinanza italiana; il che nel passato, almeno in taluni paesi, non ha costituito un ostacolo rilevante al loro insediamento. Ma ciò appare sempre meno possibile nell'attuale evoluzione politica di molti Stati, che tendono ad accentuare l'esigenza di una totale integrazione dello straniero che ivi sia stabilito permanentemente, condizionando all'acqui-

sto della cittadinanza il godimento di tutta una serie di diritti, per altro essenziali per lo svolgimento di molte attività e, talora, facendo dipendere dalla naturalizzazione la stessa permanenza nel paese di immigrazione.

In mancanza di alternative, l'emigrato è quindi costretto a naturalizzarsi; e, con ciò, viene a perdere ogni vincolo giuridico con l'Italia.

Il desiderio di evitare questa univoca conseguenza ha portato alla stipulazione del noto accordo con l'Argentina, che consente, in tali casi, la conservazione della cittadinanza italiana, pur restandone sospesi i diritti inerenti finché l'italiano risieda nell'altro paese.

Tuttavia il problema deve essere affrontato su di un piano generale, come è avvenuto di recente in Francia, sotto l'impulso delle medesime esigenze e su richiesta degli emigrati nel seno del Consiglio dei francesi all'estero.

Del resto, il principio affermato in Francia con la legge n. 73/42 del 9 gennaio 1973, per cui la perdita della cittadinanza francese, in caso di acquisto volontario della cittadinanza straniera dipende da dichiarazione espressa dell'interessato, negandosi così ogni automatismo nella perdita, trova rispondenza già nella più antica legislazione di altri importanti paesi europei, come la Svizzera e la Gran Bretagna.

Esso assume ancor maggiore importanza attualmente, se si tiene conto dell'esigenza di assicurare in molte circostanze una adeguata tutela dei membri delle nostre comunità all'estero, che non sarebbe possibile laddove essi avessero perduto la cittadinanza italiana.

A tale problema, emerso in modo particolare nell'ottava sessione del Comitato consultivo degli italiani all'estero tenuta a Roma l'11-12-13 luglio 1973, il Ministero degli esteri, Direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali, ha dato seguito, con opportuni elementi di documentazione e con uno studio particolareggiato elaborato dall'esperto giuridico della direzione stessa che sostanzialmente concordava nel ritenere che le innovazioni richieste avrebbero potuto essere realizzate con alcune modifiche della già citata legge n. 555.

Per raggiungere il fine voluto è infatti sufficiente modificare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge vigente nel senso

indicato all'articolo 1 della proposta che segue.

Tale norma non influirebbe, ovviamente, sull'applicazione nei confronti degli Stati europei (nei riguardi dei quali, per altro, il problema di fondo non si pone) della convenzione di Strasburgo del 1963 sull'eliminazione dei casi di cittadinanza plurima, la cui efficacia andrebbe salvaguardata con apposita previsione normativa di carattere generale nel contesto della nuova legge (articolo 6).

Al fine di facilitare il riacquisto della cittadinanza italiana dovrebbe modificarsi, come indicato all'articolo 2 della nostra proposta, il paragrafo 2 dell'articolo 9 della legge vigente, nel senso che detto riacquisto non dipenda da una rinuncia alla cittadinanza dello Stato straniero ma piuttosto dalla dichiarazione di voler riacquistare quella italiana.

Un altro problema particolarmente importante si pone in materia di cittadinanza della donna sposata, sul quale si è anche espresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero nel senso indicato dalla presente proposta.

Le tendenze della legislazione della maggior parte degli Stati sono invero nel senso che il matrimonio non debba di per sé incidere sulla cittadinanza della donna: questo principio costituisce il contenuto della Convenzione delle Nazioni unite sulla cittadinanza della donna sposata, del 19 gennaio 1957.

Il sistema della legge n. 555 si fonda invece sul contrario presupposto, espresso all'articolo 10, per cui « la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito » e che quindi il matrimonio produce effetti automatici sullo *status civitatis* della donna. È noto che l'articolo 10 della legge citata è attualmente oggetto di un ricorso alla Corte costituzionale e che lo stesso progetto di legge in materia di diritto di famiglia attualmente in discussione al Senato ne ha rigettato i presupposti, pur non regolando interamente la materia.

Questa dovrebbe trovare sistemazione organica, ed a tal fine rispondono gli articoli 3 e 4 della nostra proposta. E infine necessaria una norma transitoria che consenta di adattare alla nuova normativa lo *status civitatis* delle donne sposate prima dell'entrata in vigore della nuova legge (articolo 5).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente testo: « chi avendo acquistato volontariamente o senza concorso della propria volontà, una cittadinanza straniera dichiara espressamente di voler rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca od abbia stabilito all'estero la propria residenza ».

ART. 2.

Al paragrafo 2 dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, le parole: « se dichiararsi di rinunciare alla cittadinanza dello Stato cui appartiene » sono sostituite dalle seguenti: « se dichiararsi di voler riacquistare la cittadinanza italiana ».

ART. 3.

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è così modificato: « la donna straniera che sposa un cittadino acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso. La conserva anche da vedova o se il matrimonio sia stato altrimenti sciolto, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, dichiara di voler rinunciare alla cittadinanza italiana e acquisti o possieda una cittadinanza straniera.

La donna che sposa uno straniero perde la cittadinanza italiana qualora dichiara di voler ad essa rinunciare ed acquisti quella straniera; essa può sempre riacquistare la cittadinanza italiana in applicazione dell'articolo 9 ed anche senza stabilire la residenza in Italia se vedova o il matrimonio sia stato altrimenti sciolto ancorché con pronunzia giudiziaria straniera.

La donna sposata segue la cittadinanza del marito che divenga italiano o che perde la cittadinanza italiana per acquistarne una straniera, se manifesta una propria volontà in tal senso; la perdita della cittadinanza italiana è subordinata all'acquisto di quella straniera ».

ART. 4.

L'articolo 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.

ART. 5.

Possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 3 le donne che abbiano contratto matrimonio prima dell'entrata in vigore della presente legge, effettuando una dichiarazione tendente rispettivamente alla rinunzia all'acquisto della cittadinanza italiana o alla sua conservazione.

ART. 6.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di cittadinanza contenute negli accordi internazionali conclusi dall'Italia.